



Provincia di Trento
COMUNE DI LIVO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LE
OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E
PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA**

Approvato con deliberazione consiliare nr. 33 del 07/09/1995

Art. 1 – Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, sulle aree, compresi i relativi sottosuoli e soprasuoli, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e sulle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi e nei termini di Legge di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566.
2. Sono escluse dalla tassazione le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile.

Art. 2 – Soggetti passivi della tassa

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico.

Art. 3 – Tariffa per l'applicazione della tassa

La tariffa per gli anni successivi a quello di prima approvazione sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.

Art. 4 – Suddivisione del territorio in categorie

Agli effetti della tassazione le strade e le aree di cui all'art. 1), sono classificate in due categorie. Per le occupazioni di aree ricomprese nella 2^a categoria, si applicano le tariffe fissate per la 1^a categoria ridotte dal 10 (dieci) per cento.

Art. 5 - Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art.42, comma 4, la tassa è commisurata occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie in cui è suddiviso il territorio di questo Comune.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffe per le due categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
5. Sono fatte salve le esenzioni dalla tassa previste dall'art. 49 del Decreto Legislativo n. 507.

Art. 6 - Richiesta di concessione o autorizzazione

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche o aree private gravate da servitù di pubblico passaggio deve farne richiesta in bollo all'Amministrazione comunale, indicando, oltre alle proprie generalità, domicilio e numero di codice fiscale, il motivo dell'occupazione, la sua durata, la superficie esatta dell'area che si intende occupare.
2. Ove occorra, la richiesta dovrà essere corredata da idonea documentazione (grafici, disegni, fotografie, planimetrie, ecc.).
3. In caso di presentazione di più richieste relative alla stessa area, a parità di condizioni, la precedenza nella presentazione costituisce preferenza.
4. Costituisce tuttavia preferenza la richiesta dei titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce ed a parità di condizioni i residenti nel Comune.

Art. 7 – Procedura per il rilascio

1. Le richieste sono sottoposte su richiesta del Sindaco, al parere della Commissione Edilizia e/o degli uffici comunali interessati (Ufficio Tecnico, ecc.) e quelle riguardanti occupazioni permanenti sono sottoposte all'esame della Giunta Municipale.
2. Nell'esame delle richieste dovrà tenersi in particolare conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica.

3. Il rilascio delle autorizzazioni o concessioni dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel nuovo Codice della Strada e nel relativo regolamento, e nei regolamenti comunali, quali quello edilizio, di polizia urbana, ecc.
4. La Giunta municipale ed il Sindaco hanno sempre la facoltà di respingere le richieste di cui all'art. 6), motivandone il rigetto.
5. Sono comunque non accolte le richieste di occupazione di suolo pubblico che non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.
6. L'autorità comunale dovrà esprimersi sulla richiesta di occupazione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa, o negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa eventualmente richiesta.
7. Per le occupazioni temporanee il termine per il rilascio dell'autorizzazione è fissato in giorni quindici dalla data di presentazione della richiesta.

Art. 8 – Concessioni ed autorizzazioni

1. Nessuna occupazione o manomissione di aree pubbliche, o di proprietà privata gravata da servitù di pubblico passaggio, potrà essere effettuata senza concessione o autorizzazione dell'autorità comunale.
2. La concessione o autorizzazione dovrà comunque contenere il termine entro cui dovrà procedersi all'occupazione ed all'eventuale costruzione di impianti e manufatti, la durata dell'occupazione, la superficie oggetto di occupazione, nonché ogni altra norma che il richiedente è tenuto ad osservare.
3. Nel caso in cui sarà ritenuto necessario, l'autorità comunale potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto, soggetto a registrazione, con spese a carico del concessionario.
4. L'autorità comunale potrà richiedere, in relazione al tipo di occupazione, la costituzione di un'idonea cauzione, da determinarsi a seconda del tipo di occupazione e da versare nei termini e con le modalità stabiliti nell'atto di concessione o autorizzazione.
5. L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione dovendo egli procurarsi, a sua cura e sotto la propria responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di pubblica sicurezza, edilizie, ecc.) per l'esercizio dell'attività connessa all'occupazione.
6. In tutti i casi la concessione o autorizzazione si intende accordata:
 - fatti salvi e senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del titolare di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione.
7. La concessione o autorizzazione non può essere ceduta o subconcessa dal titolare.
8. Può essere consentita la voltura, previa domanda di cambiamento di intestazione. In assenza di voltura, la tassa di cui all'art. 1 è comunque dovuta dal titolare dell'atto originario, fino ad intervenuta voltura.
9. In caso di decesso del titolare la tassa è dovuta, con vincolo di solidarietà, dagli eredi, fino ad intervenuta voltura.

Art. 9 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 10 – Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui all'art. 2 devono presentare al Comune, che ne rilascia ricevuta, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione, e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa.
2. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici.

3. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto.
4. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.
5. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno delle occupazioni di sottosuolo e soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, la denuncia, anche cumulativa, può essere effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 11 – Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 60 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 90 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto, nel caso non sia possibile riscuotere gli importi dovuti con le normali procedure e/o il debitore sia insolubile.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 12 - Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 13 - Pagamento

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno solare del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo; nei casi di cui all'art. 11, comma 5 il versamento va effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. L'attestato di versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
3. Per gli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni e nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, con arrotondamento alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle cinquecento lire o per eccesso se è superiore, ovvero tramite versamento diretto presso il Tesoriere comunale.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente ovvero tramite versamento diretto presso il Tesoriere comunale da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
6. Il pagamento della tassa per occupazioni temporanee può avvenire entro il termine dell'occupazione.

Art. 14 - Passi carrabili

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 5, del D.Leg. 507/93, la tassa dovuta per i passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità delle modifiche apportate al piano stradale. Sono considerati passi carrabili soggetti alla tassazione quelli di cui al 40 comma dell'art. 44 del D.Lgs. 507/93.

Art. 15 - Occupazioni sottosuolo e soprassuolo: casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1 e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali, per la parte da esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2. Ai sensi dell'art.47, comma 2 - bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o con lacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, è dovuta una tassa annuale nella misura complessiva di £. 50.000= indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.

Art. 16 - Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa

1. Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili, gru, ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali, eccetto le occupazioni per lavori effettuati su incarico del Comune;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
- c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e porticati davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
- f) pali portainsegne, reclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
- g) autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il termine necessario al semplice carico e scarico.

Art. 17 - Occupazioni temporanee: criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell'art.45, commi 1 e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all'anno.

2. La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:

- a) fino a 12 ore riduzione del 50 per cento;
- b) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

3. Per qualsiasi tipo di occupazione temporanea di almeno 15 giorni si applica il 20 (venti) per cento di riduzione.

4. Ai sensi dell'art.47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 18 – Sanzioni

Sopratasse:

- a) per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93;
- b) per l'omesso, tardiva o infedele denuncia si applica una sopratassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- c) per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una sopratassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- d) per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le sopratasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento;
- e) sulle somme dovute a titolo di tassa e sopratassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 19 – Rimborsi

1.I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 20 – Norme finali

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. 507/93.



COMUNE DI LIVO
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 44
del Consiglio comunale

Adunanza di prima convocazione - Seduta (2) pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA T.O.S.A.P.

L'anno **millenovecentonovantacinque** addì **sette** del mese di **settembre** alle ore **20,30** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

FILIPPI GIULIO Sindaco

AGOSTI RENATO

AGOSTI SERGIO

CONTER LINO

DATRES PIERGIORGIO

FAURI PIERLUIGI

FILIPPI UGO

GHIRARDINI ROBERTO

PANCHERI ALDO

ZANOTELLI FRANCO

ZANOTELLI LINO

ZORZI LORENZO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 100 - D.P.G.R. 27.02.95, n. 4/L)

Certifico Io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale e viene pubblicata il giorno 15.09.1995 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.

Addì, 15.09.1995

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Silvio Rossi

Inviata alla Giunta Provinciale il 03 ottobre 1995 - Prot. n. 2381

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di spesa (Art. 62/4, D.P.G.R. 27.02.95, n. 4/L)

Il Responsabile di Ragioneria

Il Segretario comunale

Assiste il Segretario comunale signor dr Silvio Rossi

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Filippi Giulio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il capo II del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 con il quale sono state stabilite la nuova disciplina e le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province;

VISTO il Decreto legislativo 28 dicembre 1995. n: 566, che ha modificato le norme suddette;

VISTO il secondo comma dell'art. 56 del D.Lgs. n. 507/1993 il quale stabilisce che per la prima applicazione delle disposizioni sopra richiamate i comuni e le province devono deliberare, unitamente alle tariffe, il regolamento o le variazioni del regolamento già adottato, entro i 4 mesi dall'entrata in vigore del predetto decreto;

RILEVATO che per dare conforme attuazione alla disposizione stabilita dalla norma suddetta per la prima applicazione della nuova disciplina della tassa. a determinazione delle tariffe deve avvenire da parte dello stesso organo collegiale, in unico contesto unitario, insieme con l'approvazione del regolamento e con la deliberazione che stabilisce l'elenco di classificazione delle aree nelle categorie previste dal regolamento per assicurare la conformità dei provvedimenti ora adottati alle disposizioni di legge nel rispetto delle distinte funzioni che al regolamento, alle tariffe ed alla classificazione in categorie attribuiscono, a regime, gli artt. 40 e 42 del decreto legislativo;

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 33 in data odierna, con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, secondo quanto prescritto dall'art. 40 del decreto legislativo;

RILEVATO che le tariffe della tassa sono graduate, entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal decreto, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione e che a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono state classificate in n. 2 categorie con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 in data odierna, in conformità al terzo comma dell'art. 42 del D.Lgs. n. 507, modificato con l'art. 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1995, n. 566;

CONSIDERATO che l'art. 43 del decreto legislativo stabilisce che ai fini dell'applicazione della tassa i comuni sono ripartiti in cinque classi in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'I.S.T.A.T.;

RILEVATO che la popolazione di questo Comune alla predetta data di riferimento era costituita da n. 840 abitanti residenti per cui lo stesso è compreso fra i comuni di classe V[^];

RITENUTO pertanto di determinare, in relazione alla classe demografica di appartenenza del Comune, alle norme del decreto e del regolamento ed alla graduazione relativa alle categorie delle aree pubbliche, come sopra definite in rapporto alla loro importanza, la tariffa della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

CONSIDERATO che per assicurare agli operatori ed ai cittadini la corretta interpretazione della tariffa, in conformità ai principi che regolano l'attività amministrativa, la stessa comprende l'indicazione dei criteri per la sua applicazione e, per le singole voci, l'aumento o riduzione che, nei limiti stabiliti dalla legge ed in conformità alle disposizioni del regolamento, sono stati applicati alla misura base per determinare l'importo della tassa;

VISTO l'art. 28, secondo comma, (lettera g), del D.P.G.R. 14 ottobre 1993, n. 19/L, in merito alla competenza del Consiglio comunale nella materia di che trattasi;

VISTO lo statuto del Comune;

VISTO il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche;

VISTO l'elenco di classificazione per categorie delle strade, spazi ed altre aree pubbliche;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo tecnico tributario espresso dal Responsabile del servizio;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Segretario comunale;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo di legittimità espresso dal Segretario comunale;

Sentiti i seguenti interventi:

PARTE VII – DISCIPLINA TRANSITORIA

1. I contribuenti tenuti al pagamento dall'anno 1994 — esclusi quelli già iscritti al ruolo — devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento entro 60 giorni dalla scadenza di cui all'art. 56, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993.

2. Nello stesso termine deve essere effettuato il pagamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione della presente tariffa.

3. Per le occupazioni temporanee di cui ai 2.5. della tariffa stabilita dalla precedente parte III, effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1995, aumentate dei 50%.

4. Per le occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con funivie e seggiovie la tassa dovuta al Comune per l'anno 1994 è pari all'importo dovuto per il 1993, aumentato del 10%. con una tassa minima di L. 50.000.

5. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti al 1994 sono effettuate con le modalità e con i termini previsti dal R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta eccezione di quelli coattivi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994 incluso.

6. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti alla tassa che sono già iscritti a ruolo non sono tenuti a presentare nuova denuncia per l'anno 1994 e per quelli successivi, sempreché non si verificano variazioni delle superfici occupate e della loro destinazione che comportano modifiche alla somma da pagare annualmente. Per l'anno 1994, entro il termine di cui al precedente punto 2, i soggetti già iscritti a ruolo devono richiedere al Funzionario responsabile del servizio la nuova misura della tassa dovuta qualora non ricevano dal Comune, prima della scadenza, apposito avviso in tal senso. Entro lo stesso termine dovrà essere proceduto ai pagamento.

In relazione al disposto di cui all'art.102 del TULLRROC, approvato con DPGR 27.02.1995, n. 4/L, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.to p.i. Zanotelli Maurizio

In relazione al disposto di cui all'art. 102 del TULLRROC, approvato con DPGR 27.02.1995, n. 4/L, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla legittimità del presente atto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Silvio Rossi

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali, applicabili in questo comune - appartenente alla classe 2 dal 01.01.1994.

TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Comune di Classe V

PARTE I - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE. GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA – SUPERFICIE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche *sono permanenti o temporanee*.
2. *Sono permanenti* le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
3. *Sono temporanee* le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.

4. *La tassa è graduata*, a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate *in n. 2 categorie*.

5. *La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o ml.* Le frazioni inferiori al mq. od al ml. sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee dei sottosuolo o soprassuolo effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

6. *Le superfici eccedenti i 1.000 mq.* per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10%.

7. Per le occupazioni realizzate con *installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante*, le superfici sono calcolate in ragione:

- del 50% sino a 100 mq.;
- del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino ai 1.000 mq.;
- del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

8. La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV e V.

TARIFFA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Comune di Classe V

APPLICABILI DAL 01.01.1994

PARTE I - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	U.MIS./L.	TARIFFA PER CATEGORIA	
			1°	2°
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. L	34.000	30.600
2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico - (Riduzione 50%)	per mq. L	17.000	15.300
3	Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico - Riduzione obbligatoria al 30%)	per mq. L	10.200	9.180
4	Passi carrabili:			
4.01	Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata - (Riduzione obbligatoria al 50%)	per mq. L	17.000	15.300
4.02	Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali - (Riduzione 50%)	per mq. L	17.000	15.300
4.03	Passi costruiti direttamente dal Comune: superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%; - (Riduzione obbligatoria al 50%)	per mq. L	17.000	15.300
4.04	Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario - (Riduzione al 50%)	per mq. L	17.000	15.300
5	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata	per mq. L	34.000	36.000

PARTE II - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell'ambito di due categorie, in rapporto alla durata dell'occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 20%.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	U.MIS./L.	TARIFFA PER CATEGORIA	
			1° - A	2° - B
2.01	Occupazione ordinaria del suolo comunale	per mq. L	2.000	1.800
2.02	Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo comunale - (Riduzione ---%)	per mq. L	2.000	1.800
2.03	Occupazione con tende e simili. Riduzione del 30%. Tassazione della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa	per mq. L	600	540
2.04	Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Aumento del 25%)	per mq. L	2.500	2.250

2.05	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto - (Riduzione del 50%)	per mq. L	1.000	900
2.06	Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Riduzione 80%)	per mq. L	400	360
2.07	Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - (Aumento/Riduzione del ---%)	per mq. L	2.000	1.800
2.08	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia - (Riduzione del 50%)	per mq. L	1.000	900
2.09	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive - (Riduzione della tariffa ordinaria dell'80%)	per mq. L	400	300
2.10	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%)	per mq. L	1.000	900

PARTE III – OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione di reti per l'erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente deliberazione.

2. La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.

3. Tariffe relative alle occupazioni permanenti:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	U.MIS./L.	TARIFFA PER CATEGORIA	
			1°	2°
3.01	Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse: la tassa è determinata con criteri di cui al par. 2, per Km lineare o frazione	L	500.000	450.000
3.02	Occupazione del suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva	L	50.000	40.500
3.03	Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari tassa annua	L	100.000	90.000
	Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa annua	L	20.000	18.000

4. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

N.	OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE	U.MIS./L.	TARIFFA PER CATEGORIA	
			1°	2°
5.01	Occupazione temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale di durata non superiore a 30 giorni: fino a 1 Km lineare superiore al Km lineare	L	30.000	27.000
		L	45.000	40.500
5.02	Occupazione di cui al n. 5.1 di durata superiore a 30 giorni: la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali: del 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: fino ad 1 Km lineare superiore al Km lineare	L	39.000	35.100
		L	58.500	52.650
5.03	del 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180: fino ad 1 Km lineare superiore al Km lineare	L	45.000	40.500
		L	67.500	60.300
5.04	del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni: fino ad 1 Km lineare superiore al Km lineare	L	60.000	54.000
		L	90.000	81.000

PARTE V - DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	L.	TARIFFA PER CATEGORIA	
		1°	2°
Centro abitato	L	60.000	
Zona limitrofa	L	50.000	
Sobborghi e zone periferiche	L	30.000	
Frazioni	L	10.000	

La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.

Il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 50% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, accordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto 1 viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri di altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria

compresa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n. 1 salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE VI - DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la seguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti minimi e massimi:

LOCALITA' DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI	L.	TARIFFA PER CATEGORIA	
		1°	2°
Centro abitato	L	20.000	
Zona limitrofa	L	15.000	
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	L	10.000	

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
IL PRESIDENTE
f.to Filippi Giulio

IL CONSIGLIERE DESIGNATO
f.to Pancheri Aldo

IL SEGRETARIO
f.to dr. Silvio Rossi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 15.09.1995

IL SINDACO
f.to Filippi Giulio

IL SEGRETARIO
f.to dr. Silvio Rossi

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 100, secondo comma, del D.P.G.R. 27.02.95, n. 4/L.

Il Segretario

Addì,